



CITTÀ DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019

Responsabile del servizio: Dott.ssa Giorgia VADACCA

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 15:50, nella sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Pasqua Erminia CICORIA

Incaricato dell'Amministrazione del Comune di Mesagne, con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2019, nell'esercizio dei poteri che la legge conferisce al Consiglio Comunale con l'assistenza del IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giorgia VADACCA

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione:

- **il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso : parere Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- 1) la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale. Inoltre, in seguito all'introduzione dell' art. 1, comma 1092 della legge di Bilancio 2019, è stata prevista l'estensione, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, del beneficio della riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili per i quali era già riconosciuta tale agevolazione;
- 2) l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 3) la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 4) la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

VISTO l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il D.M. del 25 gennaio 2019, il quale ha prorogato al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze nonché unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento IUC, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

RICORDATO CHE l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2019 non riproduce la disposizione, introdotta dal legislatore del 2016, che aveva sospeso (da ultimo per l'anno 2018, per effetto del comma 37 della legge di bilancio 2018) l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, con alcune specifiche esclusioni (tra cui la TARI);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 21/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 22/04/2016 ;

RICHIAMATI:

l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille;

lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;

la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 22/04/2016 con la quale veniva diminuita l'aliquota di base relativa alle aree edificabili ricadenti nel PRG in zona tipizzata C senza strumento attuativo a valere dall'anno 2016;

RITENUTO confermare le aliquote e detrazioni di imposta approvate per l'anno 2018 con la delibera di Consiglio Comunale n.13 del 28/03/2018;

Fattispecie	
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie degli immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,90
Aree fabbricabili ricadenti nel PRG in zona tipizzata C senza strumento attuativo	5,00
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3,90
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	€ 200,00

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico.267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

di confermare, per **l'anno di imposta 2019**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie degli immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,90
Aree fabbricabili ricadenti nel PRG in zona tipizzata C senza strumento attuativo	5,00
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3,90
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	€ 200,00

successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa Pasqua Erminia CICORIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 644 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 07/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

- Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).
 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Mesagne, li 07/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.